condannato anche al rimborso dell'onere economico dei premi assicurativi, peraltro maggiorato anche degli interessi legali, ingiustificatamente sopportato dall'appaltatore.

Risarcimento del danno derivante dall'illegittima risoluzione del contratto d'appalto

In tale fattispecie, qualora la risoluzione sia stata adottata ai sensi dell'art. 340 legge 2248\1865 alleg F , giova evidenziare l'orientamento del Consiglio di Stato per il quale . " quando l'Amministrazione esercita il diritto di rescissione da un contratto d'appalto di lavori per gravi inadempimenti dell'appaltatore, investe in via immediata un rapporto giuridico ormai perfezionato ed operativo e , pertanto, riguardando posizioni di diritto soggettivo, la relativa controversia è demandata alla cognizione del giudice ordinario"

Inoltre, dopo aver adottato la rescissione in danno , l'Ente provvede all'escussione delle polizze fidejussorie prestate a garanzia dell'esecuzione del contratto.

Tuttavia, giova evidenziare che nelle ipotesi in cui si controverta in sede giudiziaria sulla legittimità della rescissione adottata dall'Anas , alcune Compagnie Assicurative, alle quali era stato richiesto il pagamento delle polizze fidejussorie, hanno dilazionato tale liquidazione sollevando l'eccezione prevista dall'art. 1945 cc che, per l'appunto, consente al fidejussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.

Viceversa , la tipologia di contenzioso relativa ad opere appaltate successivamente all'entrata in vigore della legge Merloni ter attiene , prevalentemente, alla mancata disponibilità delle aree ed alla tardiva consegna dei lavori che tale circostanza determina.

E', tuttavia , importante sottolineare che la consegna tardiva dei lavori da parte del committente non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto né di chiedere prestazioni risarcitorie, ma unicamente gli attribuisce la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto ed il diritto di pretendere,

se tale istanza non viene accolta , un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo , le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale (cfr art 129 reg 554\1999).

Ne deriva, pertanto, che l'eventuale riconoscibilità del risarcimento del danno all'appaltatore può venire in esame soltanto se questi abbia preventivamente esercitato la facoltà di recesso dal contratto, dovendosi altrimenti presumere che egli consideri ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri e senza che possa rilevare neppure la tempestiva costituzione in mora del committente e l'iscrizione di riserva verbale, quando non sia stato esercitato il prescritto recesso. (in tal senso Cass.ne I sez.ne n.11329\1997, Cass.ne 5496\1992).

CONTRATTI

(N . vertenze con quantum indeterminato 22 N. vertenze con quantum determinato 0)

Ulteriore gruppo di cause si riferisce a quei giudizi attinenti la fase della pubblicazione del bando ed alla successiva aggiudicazione di gare di appalto compartimentali.

In relazione a tali vertenze, nell'ipotesi in cui sia adito il Tar Lazio quest'Ufficio provvede a fare istanza all'Avvocatura Generale per la proposizione del regolamento di competenza, in favore del Tar locale, in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale in base al quale : " il provvedimento emesso da un organo centrale di un ente pubblico a carattere ultraregionale, ma avente efficacia territorialmente limitata alla circoscrizione di un tribunale, va impugnato dinanzi al Tribunale locale.

La territorialità dell'efficacia dell'atto, infatti, va individuata in relazione all'ambito territoriale entro il quale il destinatario dell'atto stesso può esplicare l'attività da questo consentita.

Pertanto, ai fini della determinazione della competenza per territorio in ordine all'impugnazione dell'aggiudicazione dei lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica, la territorialità è definita dalla

localizzazione dell'opera, indipendentemente dalla sede o dalla residenza dei partecipanti alla gara". (Consiglio di Stato sez.ne IV n.1078 – 9 luglio 1998).

Inoltre, è appena il caso di sottolineare che le cause relative all'aggiudicazione dei lavori, sovente, vengono decise in forma abbreviata, immediatamente nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, con grave compromissione delle possibilità di difesa di questo Ente che non sempre riesce a costituirsi in giudizio per il mancato tempestivo inoltro della documentazione necessaria all'attività difensiva.

Una questione di recente sottoposta all'attenzione di quest'Ufficio è quella relativa alle sentenze con le quali sono state annullati i provvedimenti di esclusione di società ricorrenti che avevano presentato , ai sensi dell'art. 30 della legge 109\1994, una cauzione rilasciata da una società di intermediazione finanziaria anziché da una banca o da una società di assicurazione.

In un primo momento, quest'ufficio aveva proposto impugnazione avverso le predette sentenze in base al dato normativo costituito dall'art. 107 del Regolamento 554\1999 che, nella formulazione originaria, prevedeva espressamente la possibilità , anche per le società di intermediazione finanziaria, di rilasciare polizze fidejussorie a garanzia della stipula del contratto.

Tale formulazione, invero, era stata oggetto di successivo stralcio , da parte del legislatore, non essendo stata ammessa al visto della Corte dei Conti.

Gli appelli proposti che, in sede di sospensione dell'esecuzione della sentenza, erano stati vagliati favorevolmente dal Consiglio di Stato, sono stati successivamente riformati in sede di merito a causa dello Jus superveniens costituito dall'art. 145 comma 50 della legge 388\2000 che espressamente abilita le Sim al rilascio di tali cauzioni .

Giova, infine, evidenziare che la maggior parte di queste controversie sono state presentate ai sensi degli artt. 34 e 35 del decreto legislativo 80\1998 per cui in quella sede è stato richiesto anche il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'interesse legittimo ( vedi la sentenza della Cassazione

S.U. n.500\1999) che la maggior parte della giurisprudenza amministrativa stima ,come mancato utile, in misura del 10% dell'importo a base d'appalto.

In tali fattispecie, infatti, il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare e pertanto, va liquidato ai sensi dell'art. 1226 cc , assumendo come parametro di valutazione il danno complessivamente considerato per la mancata aggiudicazione , diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità teorica di conseguirla , coefficiente di riduzione che , per l'appunto ,nella maggior parte delle pronunce viene equitativamente stabilito nella misura del 90% .

Ne consegue , pertanto, che il danno risarcibile va quindi stabilito , in via equitativa nella misura del 10% della somma del danno totale presumibile.

A tal proposito si sottolinea la recentissima sentenza n.1 del 9 gennaio 2001 del Trga Alto Adige che ha riconosciuto il risarcimento danno derivante dalla perdita di chance (intesa come possibilità di conseguire il risultato utile invocato con l'annullamento dell'attività illegittima dell'Amministrazione ) anche nell'ambito dei contratti di lavori pubblici stipulati a trattativa privata

DANNI DA LAVORI

(N. vertenze con quantum determinato 12 N. vertenze con quantum indeterminato 2)

Il contenzioso ha ad oggetto tutti i danni arrecati a terzi durante l'esecuzione delle opere pubbliche e per i quali l'Anas risponde in solido con l'impresa appaltatrice .

Nel merito nulla si ha da osservare rispetto agli anni precedenti trattandosi , prevalentemente , di giudizi pendenti da svariati anni e per i quali è difficile elaborare una casistica .

PROGETTAZIONE

(N. vertenze con quantum indeterminato 13 N. vertenze con quantum determinato 3)

Per questo gruppo di vertenze non è ancora possibile operare una tipizzazione del contenzioso trattandosi di materia che soltanto recentemente è stata attribuita alle competenze dell'Ufficio Contenzioso presso la Direzione Centrale Lavori.

Da ultimo si sottolinea che l'Ufficio non è in grado di fornire il numero di procedimenti definiti atteso che non sempre i settori amministrativi rendono note le transazioni effettuate e le sentenze liquidate.

Nell'ambito dell'Ufficio Legale rientrano le attività svolte dall'Ufficio Responsabilità Civile. Tale ufficio, nel corso dell'anno 2000, si è attivato per ovviare ai problemi derivanti dalla cessazione della validità della polizza assicurativa Assitalia per la Responsabilità Civile Generale, vigente dal 1° Gennaio 1997. Al momento è in corso la stipula del nuovo contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Generale che, a seguito di gara, è stato aggiudicato alla RAS.

I dati più significativi da citare riguardano il petitum, che anche nel 2000 ha raggiunto e superato i 50 miliardi e le cause vinte che risultano pari a 43.

In ultimo si vuole sottolineare che sono terminati positivamente qualche centinaio di recuperi riguardanti le pratiche attive di competenza del suddetto Ufficio, cioè quelle pratiche per cui l'Ente si adopera per il recupero di danni al patrimonio stradale, rimborsi per pagamenti solidali e rivalse verso Imprese o altri terzi.

A conclusione degli argomenti trattati redatti a corredo del Bilancio come previsto dall'art. 2428 del C.C. desideriamo rivolgere un doveroso ringraziamento per la professionalità e l'impegno profuso dalle strutture e dal personale durante l'impegnativo percorso dell'esercizio 2000.

p. il Consiglio

Il Presidente
(Dott. G. D'Angiolino)

# Relazioni al Bilancio

# 2000

## Grafici allegati

- Grafico 1 - Gare della Direzione Generale
- Grafico 2 - Gare - compresa attività compartimentale
- Grafico 3 - Andamento delle trattative private
- Grafico 4 - Ripartizione percentuale dell'impegnato per Lavori
- Grafico 5 - Andamento del pagato per Lavori fino al 31/12/2000
- Grafico 6 - Andamento dell'impegnato per Lavori fino al 31/12/2000
- Grafico 7 - Residuo "C" per Lavori al 31/12/2000
- Grafico 8 - Distribuzione e stato Lavori delle Liste

PAGINA BIANCA

**Grafico 1**

**Gare della Direzione Generale**

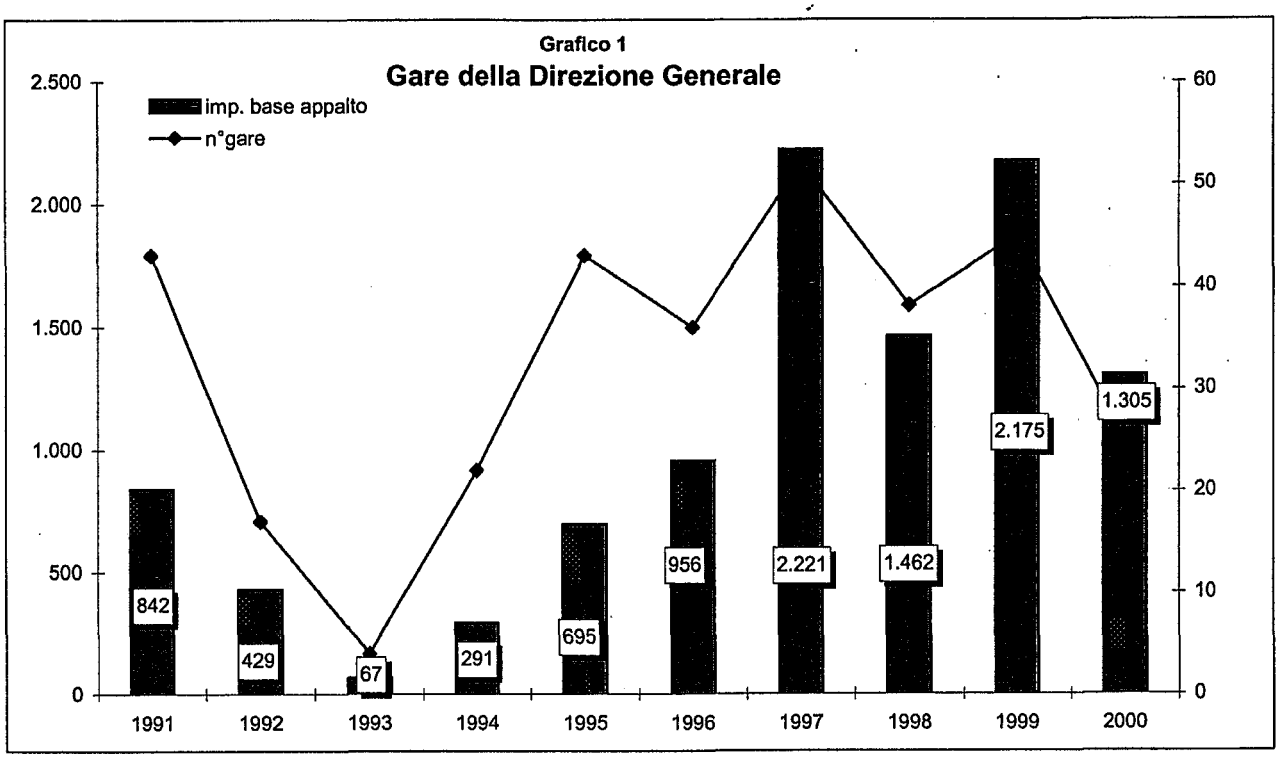
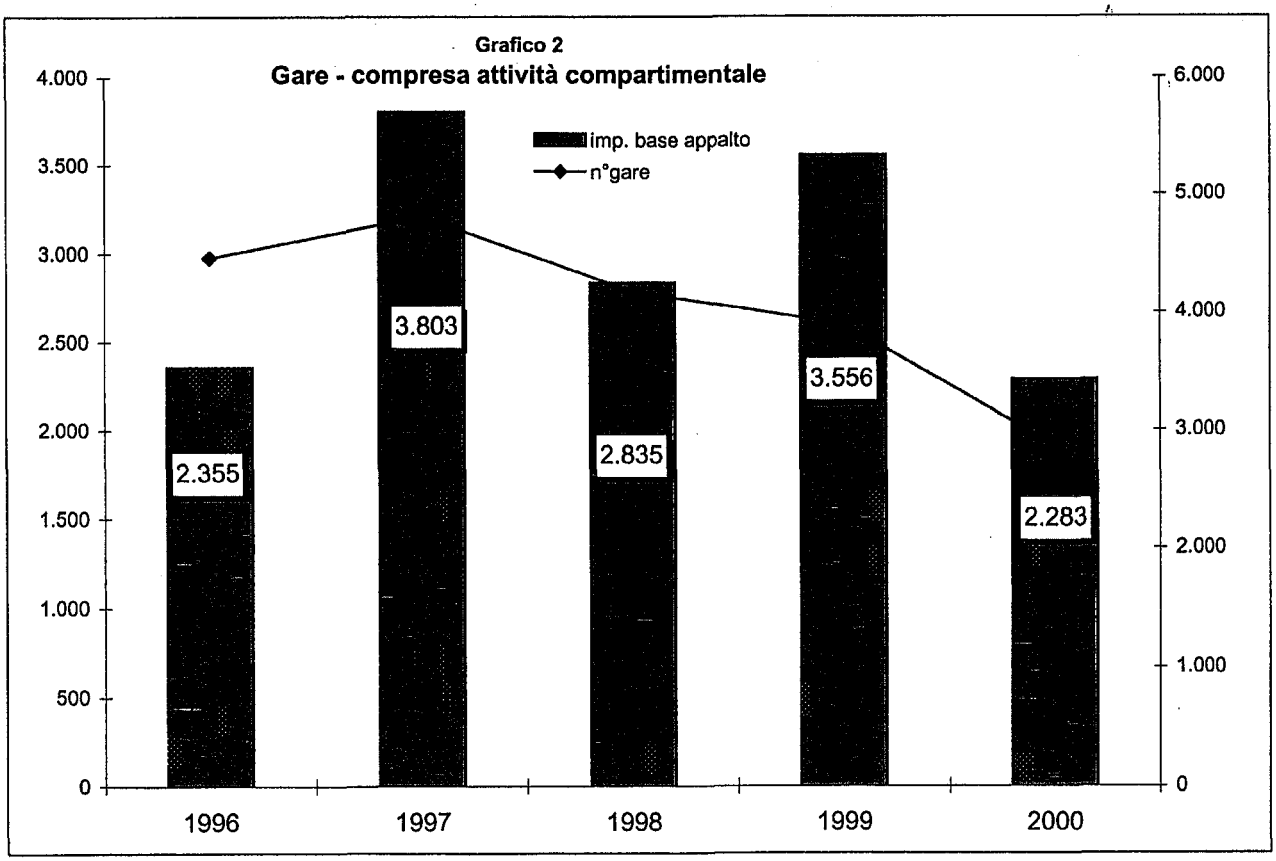



**Grafico 2**

**Gare - compresa attività compartimentale**



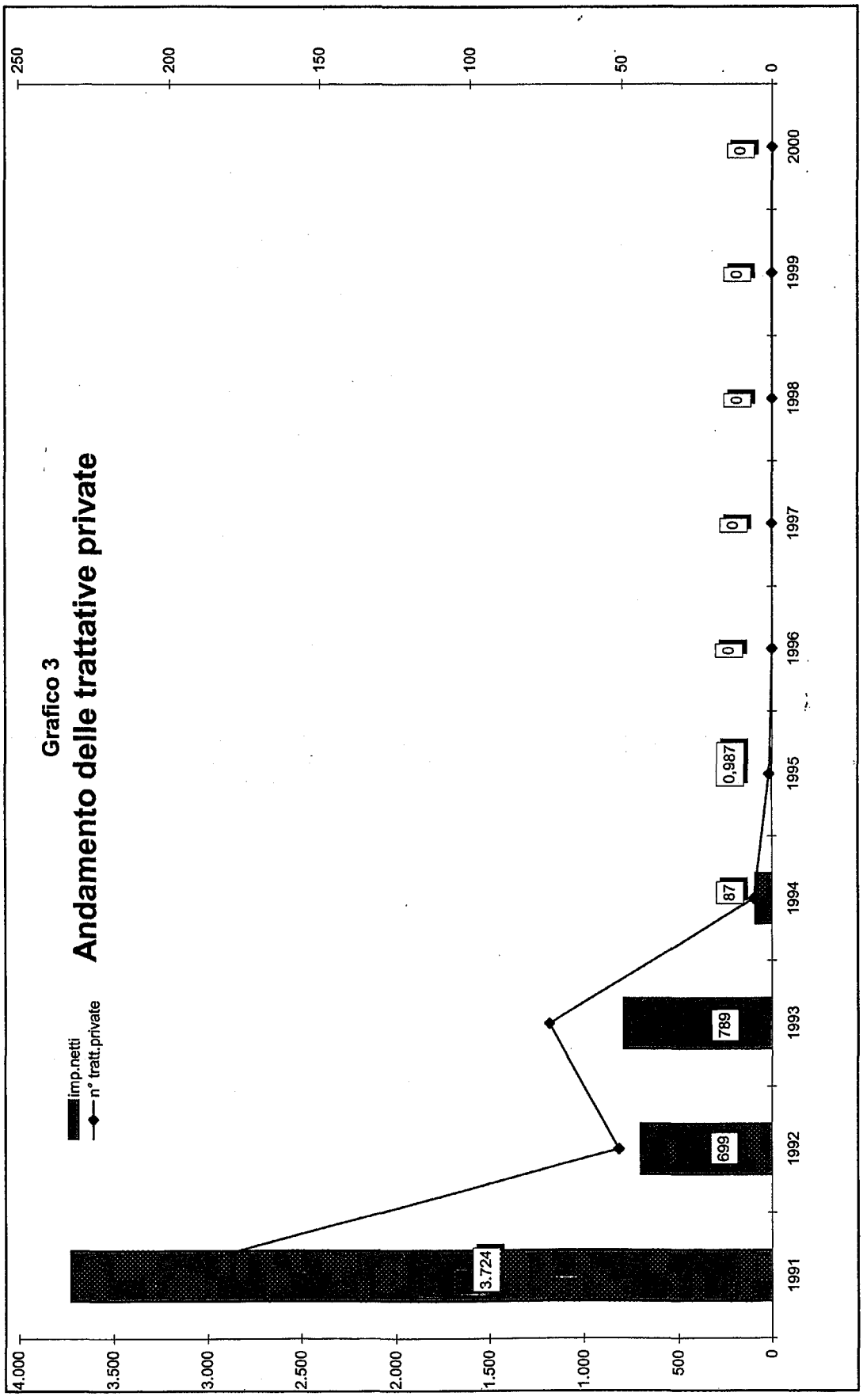
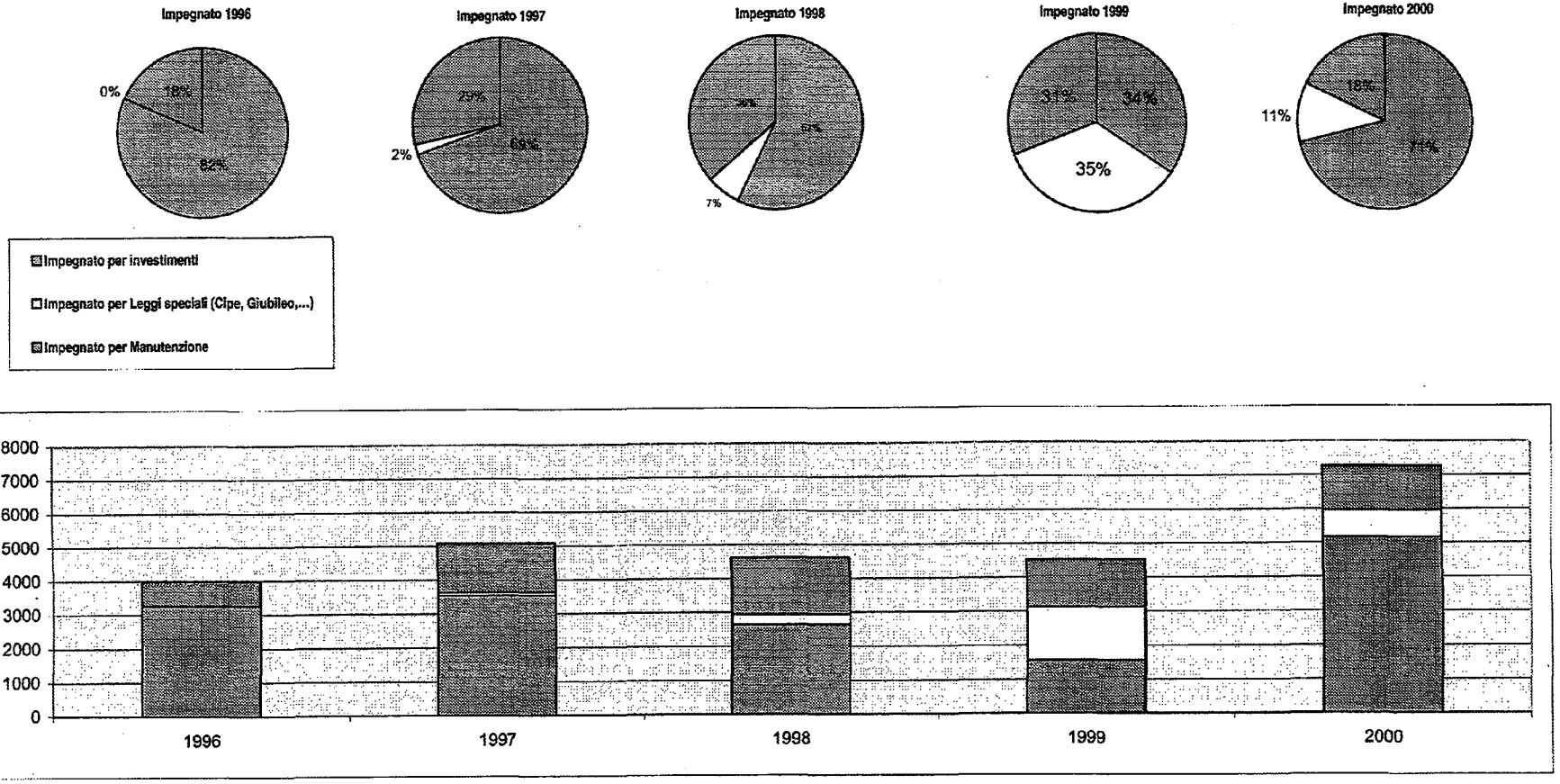

Grafico 3
Andamento delle trattative private
imp.netti
n° tratt.private
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
250
200
150
100
50
0
3.724
699
789
87
0,987
0
0
0
0
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

**Grafico 4**

**Ripartizione percentuale dell'impegnato per Costituzione Capitali Fissi - Lavori**



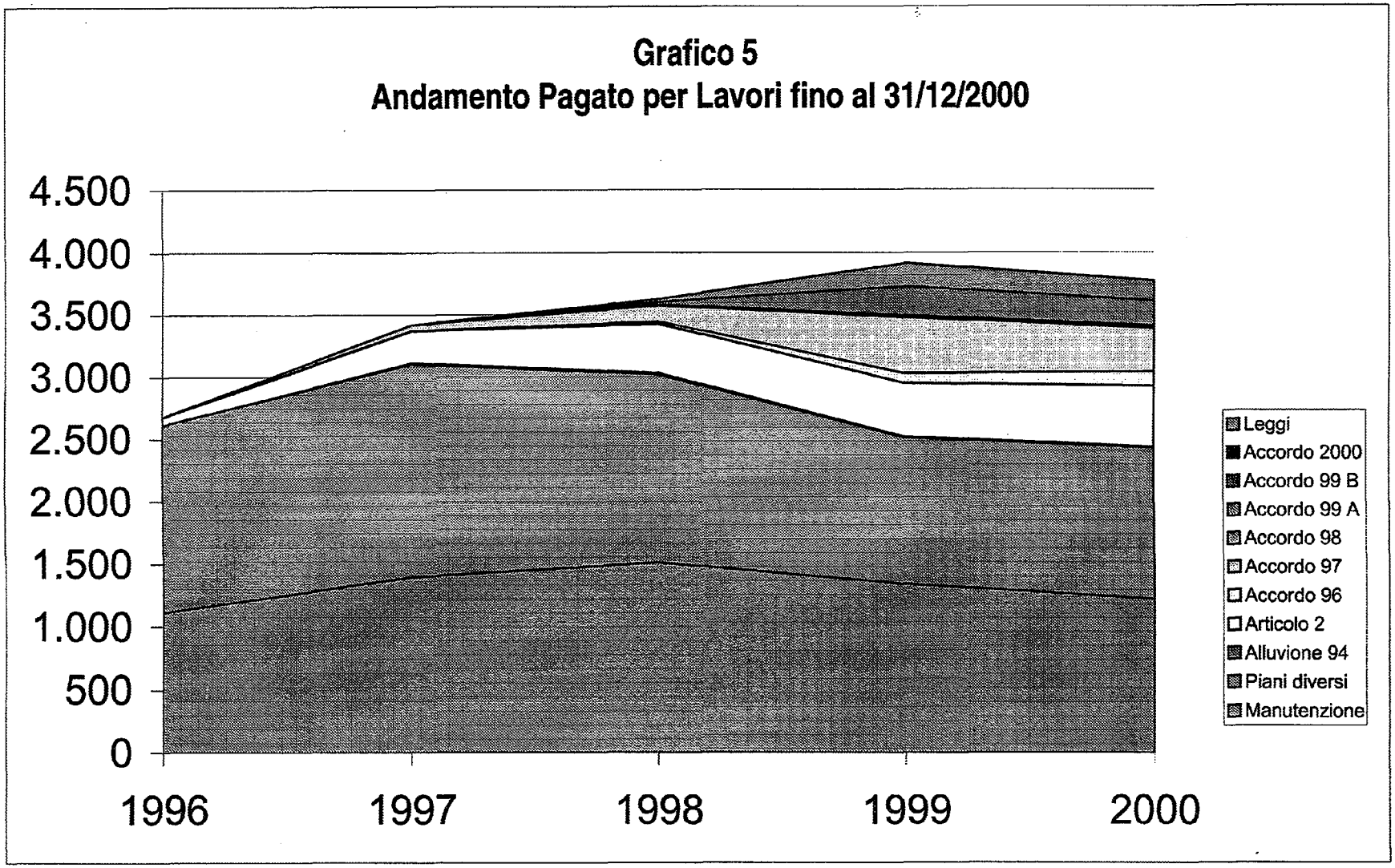
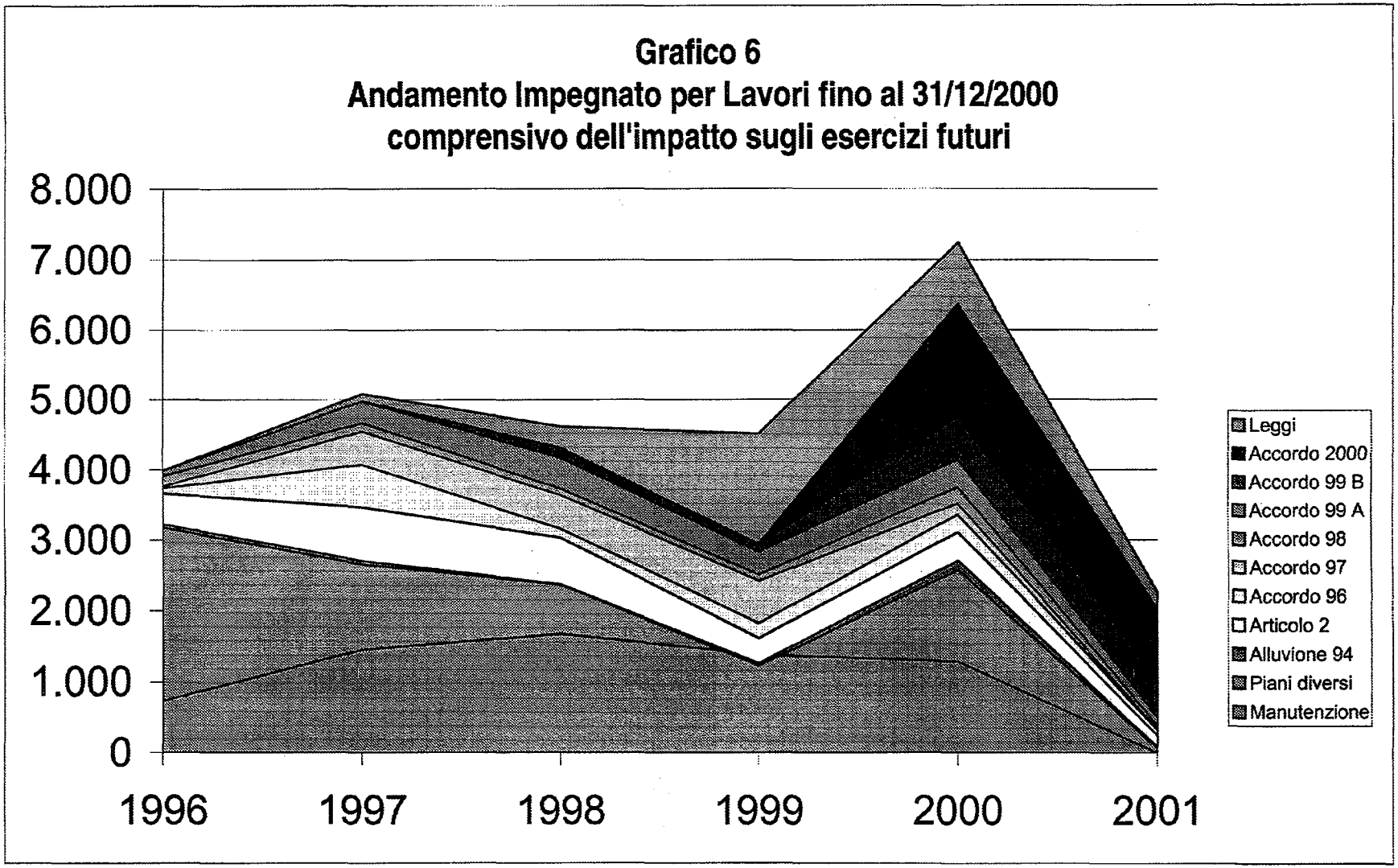
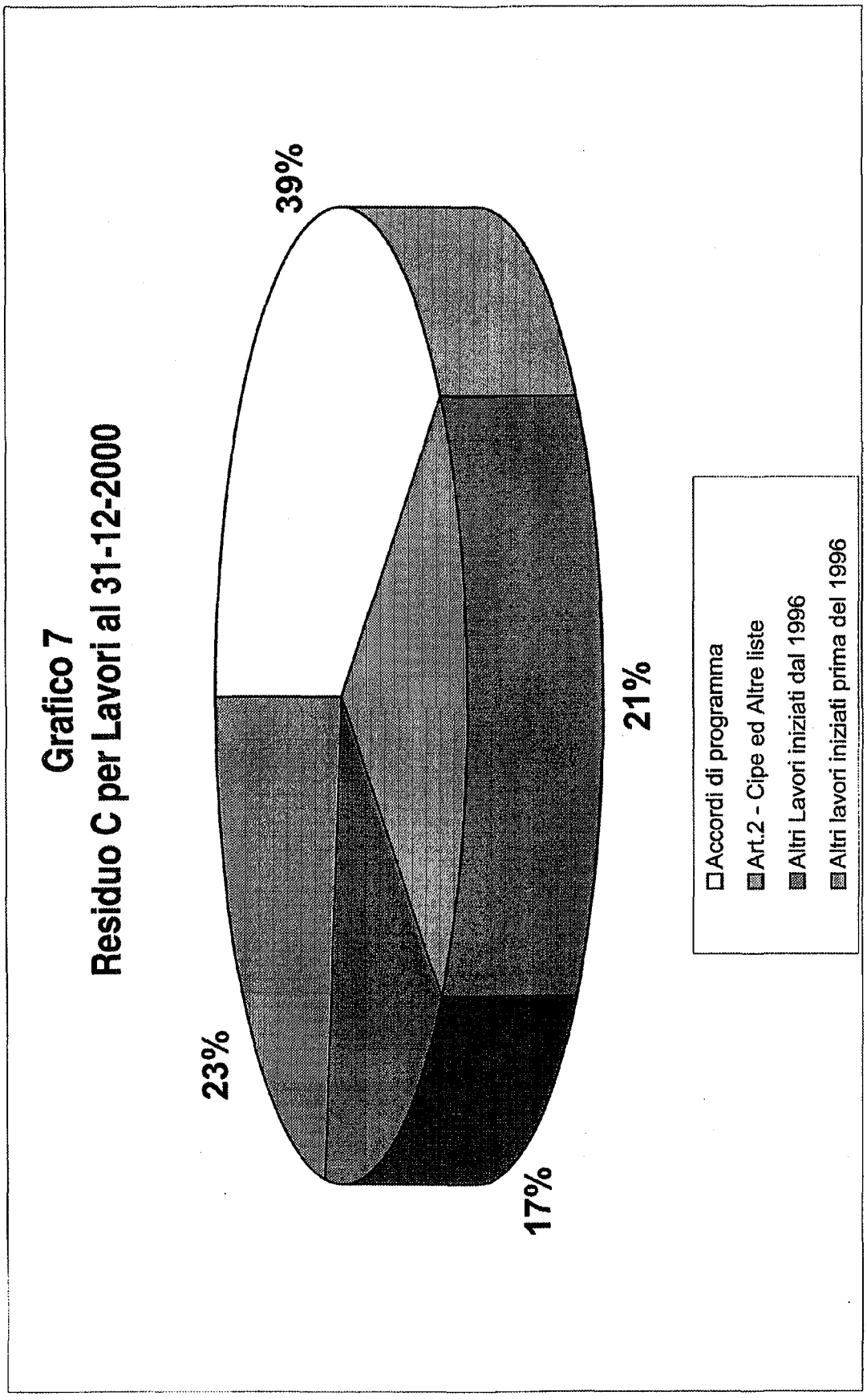

Grafico 5
Andamento Pagato per Lavori fino al 31/12/2000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1996
1997
1998
1999
2000
Leggi
Accordo 2000
Accordo 99 B
Accordo 99 A
Accordo 98
Accordo 97
Accordo 96
Articolo 2
Alluvione 94
Piani diversi
Manutenzione

**Grafico 6**
**Andamento Impegnato per Lavori fino al 31/12/2000**
**comprensivo dell'impatto sugli esercizi futuri**




Grafico 7
Residuo C per Lavori al 31-12-2000
39%
21%
17%
23%
Accordi di programma
Art.2 - Cipe ed Altre liste
Altri Lavori iniziati dal 1996
Altri lavori iniziati prima del 1996

# Grafico 8
# Distribuzione e stato Lavori delle liste



LavoriBilancio
- a) Ultimati .....n. 88
- b) In Corso.....n.140
- c) Aggiudicati.....n. 45
- d) In Appalto.....n. 93

TrattiRegionali

Strade

PAGINA BIANCA